

TI_GERICHTE 52.2012.494 vom 7. August 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-08-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2012.494

FR: TI_GERICHTE 52.2012.494 du 7 août 2015

IT: TI_GERICHTE 52.2012.494 del 7 agosto 2015

Regeste

Licenza edilizia in sanatoria per un impianto di climatizzazione con sei unità esterne

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), tuttora applicabile alla fattispecie], è dunque ricevibile in ordine. 1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dal complemento dello studio fonico di cui si è detto in narrativa (art. 18 cpv. 1 LPamm). Nell'ambito di una valutazione anticipata, le ulteriori prove sollecitate dall'insorgente (sopralluogo, perizia in merito a vibrazioni e calore) non appaiono in grado di apportare al Tribunale ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Ad eventuali carenze istruttorie, del resto, si potrà semmai porre rimedio, annullando il giudizio censurato e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché si pronunci nuovamente dopo aver completato gli atti (art. 65 cpv. 2 LPamm). 2. Preliminarmente, data la sua natura dirimente, va esaminato il rimprovero mosso al Governo di essere incorso in un diniego di giustizia. 2.1. L'insorgente intravede la citata lesione e il conseguente diniego di giustizia nella circostanza che il Consiglio di Stato non si sarebbe espresso su alcune eccezioni sollevate contro il rilascio del permesso in sanatoria, in particolare sulle carenze dello studio fonico e sulla violazione del diritto comunale autonomo. Analogamente, non avrebbe spiegato le ragioni della rinuncia ad assumere le prove offerte. 2.2. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b). La norma sopra citata assicura anche all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e gli garantisce il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi al riguardo e di avanzare offerte di prova rilevanti (DTF 126 I 15 consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109 consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 3b). Essendo il diritto di essere sentito una garanzia costituzionale di natura formale, la sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii). La giurisprudenza ammette tuttavia che il vizio possa essere sanato nell'ambito di

una procedura di ricorso, qualora l'autorità disponga dello stesso potere d'esame di quella decidente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). La sanatoria deve tuttavia rimanere l'eccezione, segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una riparazione entra inoltre in linea di considerazione solo se la persona interessata non subisca un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga, attraverso una violazione del diritto di essere sentito, a un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (STF 8C_321/2009 del 9 settembre 2009 consid. 2.6.1, in: RtiD I-2010 n. 31).

2.3. In concreto, il Governo ha dapprima considerato che il giudizio potesse essere reso sulla base degli elementi agli atti. Implicitamente ha dunque ritenuto che le prove offerte dalla ricorrente (sopralluogo, audizione testimoniale di un'inquilina, perizia) non fossero utili ai fini della sua decisione. Di seguito, l'Esecutivo cantonale ha analizzato la conformità ambientale dell'impianto dal profilo dell'inquinamento fonico. Sulla scorta degli accertamenti contenuti nello studio fonico, che ha reputato esaustivo, e tenuto conto delle misure di limitazione del rumore previste dallo stesso e riprese dal permesso di costruzione, ha concluso che l'opera fosse conforme alla legislazione ambientale e che la risoluzione municipale potesse pertanto essere confermata. Implicitamente, ha quindi ritenuto prive di peso le doglianze riguardanti le vibrazioni e il calore asseritamente prodotti dall'impianto e quelle inerenti la pretesa violazione delle norme edilizie comunali. Anche se non ha affrontato tutte le critiche addotte dall'insorgente, la decisione con la quale il Governo ha respinto il ricorso sottopostogli non integra gli estremi di un diniego di giustizia. L'autorità inferiore non era infatti tenuta a confrontarsi compiutamente con ogni allegazione sollevata, potendo limitarsi a quelle considerate pertinenti (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1, 130 II 530 consid. 4.3, 126 I 97 consid. 2b). È sufficiente che abbia spiegato, almeno brevemente, i motivi principali che hanno guidato il suo giudizio e sui quali ha fondato la propria decisione. Sotto il profilo del diritto di essere sentito, decisivo è in sostanza che la motivazione adottata ha permesso alla ricorrente di comprendere quali aspetti sono stati ritenuti rilevanti dall'Esecutivo cantonale per l'esito del giudizio e perché ha ritenuto il progetto conforme al diritto, permettendo all'interessata di aggravarsi davanti a questa Corte con piena cognizione di causa e di riproporre le doglianze ritenute pertinenti. Se il giudizio censurato sia condivisibile, non è questione che concerne il diritto di essere sentito, bensì il merito della vertenza.

3. Immissioni foniche 3.1. 3.1.1. Secondo l'art. 11 LPAmb, gli inquinanti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazioni delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3). Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP). La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limiti d'esposizione

al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni (art. 38 OIF; STA 52.2009.37 dell'8 settembre 2009 consid. 2, pubblicata in: RtiD I-2010 n. 48, 52.2008255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1). Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare i VP e i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del tipo di impianto e in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato dal piano regolatore alle singole zone di utilizzazione. I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri, validi tra l'altro per gli impianti di climatizzazione (cfr. n. 1 cpv. 1 lett. e), sono fissati dall'allegato 6 all'OIF. Quest'ultimo, al suo n. 2, prevede, per le zone ove, come nel caso concreto, è applicabile il grado di sensibilità (GdS) II (cfr. Piano dei gradi di sensibilità ai rumori), un VP di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la notte. 3.1.2. In base al principio di prevenzione delle emissioni, il rispetto dei valori di pianificazione (VP) non basta. Anche se un progetto li rispetta, occorre verificare in base ai criteri fissati dagli art. 11 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 1 lett. a OIF se si giustificano ulteriori restrizioni, ovvero se altri provvedimenti per ridurre le emissioni sono possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, sono supportabili sotto il profilo economico e proporzionati (cfr. DTF 124 II 517 consid. 4b e 5a; STF 1C_10/2011 del 28 settembre 2011 consid. 4.1, in: URP 2012, pag. 22; STF 1C_506/2008 del 12 maggio 2009 consid. 3.3 riguardante una pompa termica, in: URP 2009, pag. 541; STA 52.2009.37 dell'8 settembre 2009 consid. 3.4). Il criterio della supportabilità economica delle limitazioni delle emissioni si riferisce ad aziende lucrative gestite secondo i principi economici di mercato. Qualora le emissioni provengano da altre fonti, le conseguenze finanziarie delle limitazioni devono essere prese in considerazione nell'ambito dell'esame della proporzionalità. Per prassi, se i valori di pianificazione determinanti sono rispettati, si giustificano ulteriori limitazioni delle emissioni soltanto allorché i provvedimenti ipotizzabili permettono di ottenere un'ulteriore importante riduzione delle emissioni con un dispendio relativamente basso (DTF 127 II 306 consid. 8, 124 II 517 consid 5a; STF 1C_10/2011 citata, consid. 4.1, 1C_299/2009 del 12 gennaio 2010 consid. 3.2). 3.2. 3.2.1. Nel caso concreto, l'impianto di climatizzazione in discussione è composto da sei scambiatori di calore esterni. Quattro unità sono state collocate all'interno della corte, all'altezza del primo piano, sopra una pensilina addossata all'immobile (sub. A) di proprietà dei qui resistenti. Le restanti due unità sono state installate nel sottopassaggio che collega via Dunant con la corte interna, nelle vicinanze della griglia di espulsione dell'aria di un aggregato interno al servizio di un negozio. Chiamata a esprimersi sulla notifica di costruzione, in base a misurazioni eseguite in loco la UCE Sagl ha determinato le immissioni foniche prodotte dai condizionatori presso i ricettori più prossimi, dando per assodato che il loro funzionamento fosse limitato al periodo diurno (07:00-19:00). In particolare, per quanto concerne i quattro scambiatori di calore collocati sulla tettoia, ha accertato il livello del rumore da essi prodotto in prossimità dell'adiacente portafinestra (terrazza) al primo piano dell'immobile dell'insorgente (ricettore R1), mentre per quanto attiene alle restanti due unità nonché al preesistente aggregato del negozio installati all'interno del sottopassaggio, i rilevamenti sono stati effettuati in prossimità di una finestra situata dirimpetto a quest'ultimo (ricettore R2). Ha così ottenuto dei livelli di immissioni sonore pari a 54 dB(A) per R1 e di 59 dB(A) per R2, superiori in quest'ultimo caso ai VP della zona (cfr. perizia, parte terza n. 3). Di seguito, ha esaminato e proposto delle misure atte a ridurre il rumore, ciò che ha portato l'autorità a subordinare il permesso, in particolare, alle seguenti condizioni: - gli impianti potranno funzionare unicamente nel

periodo diurno dalle ore 07.00 alle ore 19.00, come stabilito dal perito nelle valutazioni foniche; - lungo il bordo della tettoia si dovrà realizzare lo schermo fonico così come descritto nella menzionata perizia al cap. 2.1; - l'aggregato del negozio (apparecchio interno) dovrà essere spostato di un metro verso l'interno al fine di poter posare il [recte: i] due silenziatori ed il tamponamento proposto nella perizia al cap. 3. 3.2.2. L'insorgente contesta anzitutto i livelli d'immissione calcolati presso la portafinestra dell'appartamento sito al primo piano del suo stabile. Nell'allestimento del referto non sarebbe stato tenuto conto delle due unità motocondensanti collocate all'interno del sottopassaggio e la componente sonora del traffico sarebbe stata sovrastimata. Inoltre, i rilievi sarebbero stati effettuati senza che le unità fossero a pieno regime e senza accedere all'appartamento in questione. A torto. Il 4 aprile 2012, la UCE Sagl ha rilevato il rumore nella corte con gli impianti in esercizio e con gli impianti spenti. Le misurazioni sono state effettuate in diversi punti, tenendo conto delle varie sorgenti di rumore, incluso il rumore di fondo (cfr. studio UCE, parte seconda n. 1 segg.). Dalle note esplicative relative alle misurazioni fonometriche si evince che, malgrado la difficoltà di distinguere l'apporto fonico dei condizionatori dal rumore di fondo (traffico), il risultato ottenuto presso la tettoia può essere considerato per eccesso come il valore più alto ottenibile provocato dagli impianti di climatizzazione (cfr. perizia aprile 2012, parte seconda n. 2.2). Nelle precisazioni del 24 settembre 2012 (cfr. doc. 3 allegato alla risposta 4 ottobre 2012 dei resistenti davanti al Governo), la UCE Sagl ha inoltre chiarito che gli accertamenti sono stati effettuati a regime massimo di funzionamento, malgrado che il sistema di gestione preveda un inverter che adatta le macchine a un funzionamento parziale in funzione della richiesta di carichi termici ridotti. Ha altresì precisato di aver preso in considerazione pure le due unità installate nel sottopassaggio, ma che, dato il forte rumore di fondo, i rilievi strumentali non hanno permesso di stabilirne la componente acustica. Ha quindi individuato le sorgenti di rumore rilevanti per le immissioni presso i due ricettori più prossimi agli impianti. In particolare, per il ricettore R1 ha appurato come determinanti fossero unicamente le emissioni prodotte dai quattro scambiatori sulla tettoia, mentre che per il ricettore R2 decisivo sarebbe il rumore provocato dal preesistente aggregato del negozio (cfr. studio UCE, parte terza n. 1 segg.). Tenuto conto delle precisazioni fornite, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità di questi rilevamenti. Le generiche critiche sollevate dall'insorgente a questo proposito vanno pertanto respinte. Partendo dal livello sonoro misurato con gli apparecchi in funzione, la UCE Sagl ha ricavato la pressione sonora degli impianti, sottraendo il rumore di fondo (rilevato con gli impianti fuori esercizio), ed ha calcolato il livello di immissioni foniche presso i citati ricettori, utilizzando la teoria della trasmissione del rumore in campo libero giacché in occasione dei rilievi non ha potuto accedere direttamente agli appartamenti interessati (cfr. studio UCE, parte terza n. 2). Avendo rilevato la presenza di una componente impulsiva, malgrado la stessa non fosse necessariamente riconducibile ai controversi impianti, ha effettuato precauzionalmente una correzione di 4 dB(A). Come accennato sopra, è così giunta a determinare livelli di immissioni sonore per il periodo diurno pari a 54 dB(A) presso il ricettore R1 e a 59 dB(A) presso il ricettore R2. Oltre che caratterizzate da un certo grado di prudenza, le valutazioni effettuate risultano sufficientemente precise e complete. Le stesse hanno tenuto conto delle sorgenti di rumore e dei ricettori più prossimi, della componente ambientale del rumore, del periodo di funzionamento di tutti gli impianti e della potenza di questi ultimi. Sebbene i rilievi non siano stati effettuati direttamente presso i ricettori, i dati ottenuti sono stati rielaborati al fine di ottenere un risultato coerente con la situazione reale. Questi risultati hanno peraltro

trovato sostanziale conferma negli esami svolti successivamente al fine di completare lo studio fonico. La UCE Sagl ha infatti calcolato le immissioni foniche prodotte dai quattro impianti collocati sulla tettoia presso il ricettore R1 e le finestre sovrastanti, sulla base della pressione sonora indicata dalla scheda tecnica e considerando una correzione di 2 dB(A) per la componente tonale (cfr. complemento 27 ottobre 2014, di seguito: complemento UCE, parte seconda). Lo ha fatto per mezzo del software di modellazione numerica SoundPlan, che consente la simulazione della propagazione del rumore emesso da sorgenti puntuali o lineari in ambiente esterno e che tiene conto di tutti gli ostacoli e di tutte le riflessioni sonore originate dagli edifici (cfr. complemento UCE, parte prima n. 2). Suddette verifiche hanno segnatamente confermato il livello delle immissioni foniche misurate presso il ricettore R1 [dB(A) 54.1], considerato, dato il tipo di impianto, un tempo di funzionamento pari al 70% del periodo diurno. Da questo profilo non vi è dunque motivo di annullare la licenza.

3.2.3. Destinate all'insuccesso sono pure le doglianze espresse dalla ricorrente in merito al funzionamento dei condizionatori durante la notte. La licenza edilizia impone infatti che gli impianti possano funzionare unicamente durante il periodo diurno (dalle ore 07:00 alle 19:00). Un uso difforme, e meglio la loro messa in funzione tra le ore 19:00 e le 07:00, non è stato autorizzato. La possibilità che i resistenti non si attengano al permesso ricevuto non è suscettibile di portare all'annullamento della licenza. In caso di abusi, l'insorgente potrà semmai chiedere al municipio di adottare provvedimenti idonei a far rispettare le condizioni d'uso indicate nel permesso.

3.3. Raggiungendo 59 dB(A), il livello sonoro misurato presso il punto d'immissione R2 supera il valore limite diurno di 55 dB(A). Per questo la UCE Sagl ha proposto il risanamento dell'impianto interno del negozio tramite l'installazione di due silenziatori e di un tamponamento fonoisolante (studio UCE, parte quarta n. 3). Provvedimento, questo, ripreso dall'autorizzazione a costruire quale condizione per il rilascio del permesso e nel frattempo già implementato dai resistenti (cfr. complemento UCE, parte quarta n. 1). Secondo la UCE Sagl, l'attenuazione del rumore dovuta ai due silenziatori è di 16 dB(A). Si tratta conseguentemente di misure in grado di riportare le immissioni foniche presso il ricettore R2 abbondantemente al di sotto dei valori limite previsti per la zona. Nella misura in cui autorizza la posa dei due scambiatori di calore all'interno del sottopassaggio, di per sé privi d'impatto sul ricettore R2, alla condizione di dotare l'impianto preesistente di due silenziatori e di un tamponamento fonoisolante, la decisione municipale deve pertanto essere tutelata. Neppure la ricorrente pretende invero il contrario.

3.4. Per quanto concerne il ricettore R1, ove il valore limite diurno di 55 dB(A) è rispettato di poco [54.1 dB(A)], la UCE Sagl ha invece proposto, al fine di tenere conto del principio di prevenzione, di posare uno schermo fonico. Il permesso ne impone analogamente l'installazione. L'insorgente asserisce che la posa di quest'ultimo sul bordo della pensilina non sarebbe materialmente praticabile, vista la mancanza di spazio, e non sarebbe comunque in grado di contenere il rumore generato dagli impianti retrostanti, data la vicinanza ai locali sensibili e la conformazione della corte. Eccepisce inoltre che non sarebbe conforme con le prescrizioni comunali in materia di distanze (cfr. osservazioni 18 novembre 2014, pag. 5).

3.4.1. Durante la fase istruttoria, la Corte ha chiesto alla UCE Sagl di specificare la tipologia e le dimensioni dello schermo fonico proposto e di indicare l'entità della riduzione del rumore dovuta alla sua installazione, nonché i possibili effetti di riflessione del rumore sulle facciate. Dalle informazioni fornite, risulta che la barriera antirumore ha un'altezza di m 2.00, rispettivamente una lunghezza di m 3.00, e che si compone di pannelli opachi in fibra minerale, fonoassorbenti e fonoisolanti (cfr. scheda tecnica prodotta col complemento UCE). Il manufatto è suddiviso in una parte

fissa e in una parte mobile, al fine di agevolare gli interventi di manutenzione (cfr. studio UCE, parte quarta n. 2 segg.). Secondo la UCE Sagl, la barriera comporta una diminuzione delle immissioni foniche presso il punto d'immissione R1 di circa 13 dB(A), di modo che il livello sonoro passerebbe da 54.1 a 41 dB(A). Un calo delle immissioni, seppur più contenuto [da 51.6 a 47 dB(A)], è previsto pure presso la finestra al secondo piano. Di contro, ai piani terzo e quarto il rumore dovrebbe aumentare, anche se di poco, passando da 43 a 44 dB(A), rispettivamente da 45.4 a 46 dB(A), restando comunque al di sotto dei VP validi per il periodo diurno (cfr. complemento UCE, parte terza n. 2.3). Se ne deduce che la posa dello schermo fonico in discussione è suscettibile di ridurre, in ossequio al principio di prevenzione, le immissioni in maniera marcata in prossimità del ricettore più vicino (R1) e di migliorare la situazione anche presso l'apertura esistente al piano superiore, senza peggiorare sensibilmente quella ai due piani soprastanti. I paventati fenomeni di riflessione non sussistono e, semmai, restano circoscritti. Di per sé, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, la misura proposta si configura dunque come un provvedimento efficace e, considerati i costi di realizzazione indicati (fr. 7'000.-), senz'altro sostenibile dal profilo economico. Resta da vedere se la sua installazione sia anche rispettosa delle norme sulle distanze.

3.4.2. 3.4.2.1. Giusta l'art. 39 cpv. 1 LE, la distanza dal confine è la distanza tra l'edificio e il confine del fondo. L'art. 41 RLE precisa le modalità di misurazione delle distanze definite dall'art. 39 LE. Secondo il cpv. 1, la distanza è misurata nel punto in cui l'edificio o l'impianto più si avvicina al confine, dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde e i balconi che hanno una sporgenza fino a m 1.10 e non occupano più di un terzo della lunghezza della facciata. Condizioni, queste ultime, che devono essere soddisfatte cumulativamente.

3.4.2.2. Nel comprensorio del centro cittadino, le distanze tra edifici e da confine sono disciplinate dall'art. 11 cpv. 3 lett. a e b NAPPZCC. La lett. a concerne le edificazioni con plano-volume-tria indicata ai sensi del cpv. 1 (cosiddetta crosta urbana) e regola le distanze in corrispondenza delle parti laterali dei fondi (perpendicolarmente all'asse del corso principale (n. 1), dove vale, per principio, l'obbligo di costruzione in contiguità, rispettivamente verso il (confine sul) retro dei fondi (n. 2), dove di norma va osservata una distanza minima di 5.00 m. La lett. b riguarda invece le superfici definite retrostanti e disciplina la distanza minima dagli altri confini (n. 1), che è pari a 5.00 m per altezze fino a m 16.60 ed a 6.00 m per altezze fino a m 19.50 (riservato un supplemento di distanza di ml 3.00 da edifici esistenti), rispettivamente la distanza minima tra facciate contrapposte di uno stesso edificio (n. 2), caso quest'ultimo che qui non interessa.

3.4.2.3. In concreto, gli immobili dei resistenti e della ricorrente che si affacciano su Corso San Gottardo e via Dunant, indicati come edifici ricostruibili, sono interessati da una linea di costruzione con contiguità prevalente ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 NAPPZCC; la corte sul retro è invece qualificata come superficie retrostante d'edificazione libera (cfr. Piano particolareggiato del centro cittadino, Tipi e concetti d'inserimento, Piano di sintesi). Il confine tra le part. 1456 e 471 corre da nord a sud, suddividendo dapprima gli immobili contigui dei resistenti e della ricorrente che si affacciano su Corso San Gottardo, proseguendo poi per un breve tratto (ca. 1.50 m, misurazione dedotta dalla planimetria in atti) verso est lungo il retro del fabbricato dell'insorgente e, infine, tagliando pressapoco a metà la retrostante corte interna. Nell'angolo nord-ovest di quest'ultima, la facciata est dell'edificio (sub. A e C) dei resistenti si situa a 2.00 m (sub. C), rispettivamente a 4.00 m circa (sub. A) dal confine verso il fondo della ricorrente. La pensilina sporgente dalla facciata, sulla quale sono collocati i quattro controversi scambiatori di calore e sul cui bordo esterno dovrebbe essere applicato lo schermo fonico, vi si avvicina addirittura sino a circa

1.50 m (cfr. planimetria; materiale fotografico agli atti; ricorso 10 dicembre 2012, pag. 6, che parla di una distanza di ca. 1.00 m). Essendo profonda oltre 2.50 m, non può essere ignorata dal profilo del computo delle distanze dal confine e tra edifici. A prescindere che alla fattispecie sia applicabile l'art. 11 cpv. 3 lett. a n. 2 oppure lett. b n. 1, l'immobile dei resistenti configura pertanto una costruzione esistente in contrasto con la distanza minima dal confine di 5.00 m (3.00 m qualora la profondità del fondo sia inferiore a 17.00 m; cfr. anche Schizzi esplicativi riferiti all'art. 11 cpv. 3 NAPPZCC). 3.4.2.4. Secondo l'art. 66 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1), in vigore dal 1° gennaio 2012, è permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto. Possono essere autorizzate, soggiunge il cpv. 2, trasformazioni a condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini (lett. a). Giusta l'art. 39 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) - ancora in vigore al momento in cui il Governo ha statuito - le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore, possono essere riparate e mantenute, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali. Trasformazioni di una certa importanza, soggiunge la norma, possono nondimeno essere autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini. La trasformazione è sostanziale quando modifica l'identità della costruzione preesistente dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i momenti di contrasto con il nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I limiti delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo conto delle finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto esistente, dell'entità dell'intervento e delle conseguenze che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi pubblici e privati contrapposti alla luce del principio di proporzionalità (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1; 1994-II n. 46; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 70 LALPT n. 515 seg.). I suddetti principi sono ora sanciti dall'art. 86 cpv. 3 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1), che ha ripreso la disciplina dell'art. 39 RLE, abrogato a far tempo dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 145). Nel caso di costruzioni non conformi ad altre norme edilizie, precisa l'art. 86 cpv. 3 RLst, il municipio può autorizzare la trasformazione se: (a) non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone l'identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini. Nella fattispecie, l'applicazione della barriera antirumore sul bordo esterno della tettoia rappresenterebbe una modifica non trascurabile della struttura. Il pannello antirumore, composto da materiale opaco, ha infatti un'altezza di 2.00 m ed una lunghezza di 3.00 m. Date le sue dimensioni, non si può ragionevolmente negare che determinerebbe un aumento localmente apprezzabile degli ingombri esistenti nella fascia sottratta all'edificazione dal vigente ordinamento delle distanze da confine, consolidando ed aggravando il contrasto esistente con le norme sulle distanze. Basti considerare al riguardo che l'art. 40 LE, nel computo dell'altezza degli edifici, tiene conto anche dell'ingombro costituito dai semplici parapetti. L'opera non passerebbe poi certamente inosservata. Al posto della struttura tutto sommato leggera della pensilina, si percepirebbe infatti la presenza ingombrante dei due pannelli, che, al fine di esplicare correttamente la loro funzione di schermo fonico, finirebbero per ridurre in misura non trascurabile anche lo spazio verticale ancora libero da

costruzioni. Benché non sia suscettibile di alterare l'identità dell'intero stabile, la trasformazione costituisce comunque una modifica del suo aspetto esterno che esaspera significativamente la difformità esistente, rendendo maggiormente percettibile il contrasto con la distanza da confine. Anche se non la si volesse considerare sostanziale, ma soltanto di una certa importanza, la trasformazione non potrebbe comunque essere autorizzata, poiché l'installazione della barriera fonica è tutt'altro che irrilevante per gli interessi privati della ricorrente, vista la vicinanza alla sua proprietà, in particolare alla portafinestra ed al balcone dell'appartamento al primo piano, e dal momento che rappresenta una delle condizioni per il rilascio del permesso avverso. La condizione di licenza che ne impone l'installazione non può dunque essere tutelata.

3.5. A questo punto si tratta di esaminare quali conseguenze attribuire all'annullamento della citata condizione.

3.5.1. Il rispetto del principio di prevenzione impone di esaminare se altri provvedimenti per ridurre le emissioni siano possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, oltre che supportabili dal profilo economico e proporzionali. Essenzialmente, i provvedimenti ipotizzabili devono permettere di ottenere un'ulteriore importante riduzione delle emissioni con un dispendio relativamente basso. Ciò presuppone che siano esaminate delle varianti, suscettibili, sotto il profilo delle immissioni, di condurre a risultati (ancora) migliori, pur restando supportabili dal profilo economico. In tal senso, la conformità di un progetto con il principio di prevenzione non può dunque essere esaminata isolatamente, ma sempre con uno sguardo rivolto a possibili alternative (cfr., *mutatis mutandis*, STF 1C_560/2010 del 14 luglio 2011 consid. 7). Di norma, spetta all'istante fornire le necessarie indicazioni, onde permettere all'autorità competente di valutare se il progetto è conforme al principio di prevenzione, rispettivamente se subordinare il permesso richiesto ad ulteriori/altri provvedimenti. Anche l'autorità può proporre, sulla base della propria esperienza o di accertamenti appositamente esperiti o fatti eseguire, delle misure o soluzioni atte a ridurre ulteriormente il rumore a costi accettabili, purché non si tratti di provvedimenti o interventi necessitanti uno studio (più) approfondito, che, in quanto tali, esigono la presentazione di un nuovo progetto. Il principio di prevenzione non impone di prendere in considerazione tutte le opzioni possibili o immaginabili. Basta considerare quelle che appaiono più adatte. Viceversa, l'istante non può limitarsi a perorare i vantaggi del progetto che più gli è comodo, senza confrontarsi con altre soluzioni appropriate o con le proposte alternative degli eventuali oppositori.

Diversamente, il principio di prevenzione potrebbe essere facilmente eluso. Ferme queste premesse, il fatto che in concreto non possa essere confermata la misura imposta come condizione di licenza al fine di ridurre ulteriormente il rumore in conformità al principio di prevenzione, non significa ancora, posto che i VP determinanti sono comunque rispettati, che il permesso rilasciato debba essere annullato. Un tale risultato si giustificerebbe soltanto se dovesse apparire necessario approfondire lo studio di eventuali soluzioni alternative volte ad attuare il principio di prevenzione. In effetti, qualora il provvedimento annullato potesse essere immediatamente sostituito con un'altra misura suscettibile di esplicare i medesimi effetti ma conforme al diritto, basterebbe subordinare la licenza alla nuova condizione. Il permesso dovrebbe invece essere rilasciato senza condizioni aggiuntive, se fosse evidente che non sussistono alternative concrete oppure che queste ultime non sono supportabili dal profilo economico.

3.5.2. Nella fattispecie, non sono ravvisabili soluzioni o provvedimenti alternativi che possano essere facilmente imposti da questo Tribunale a titolo di clausola accessoria, così da poter confermare, subordinandolo alla nuova condizione, il permesso rilasciato. D'altro canto, non può neppure dirsi che, venuta meno la possibilità di installare lo schermo fonico per le ragioni anzidette, non

fosse/sia altrimenti possibile eliminare o ridurre ulteriormente il rumore proveniente dai controversi impianti con un dispendio sostenibile. Approfondite verifiche a questo riguardo fanno invece difetto. In particolare, ritenuto che la proposta di spostare gli impianti sotto la pensilina, scartata a motivo dei costi eccessivi (cfr. studio UCE, parte quarta n. 2.2; precisazioni 24 settembre 2012, pag. 2; complemento UCE, parte quinta n. 2) e dei benefici insufficienti (complemento UCE, parte quinta n. 1), sembra soffrire dello stesso difetto che ha determinato la mancata conferma della succitata condizione di licenza, dato che esige anch'essa la posa di un pannello antirumore a filo del bordo esterno della tettoia, maggiori approfondimenti meritano la collocazione dei controversi impianti all'interno (scantinato) o sul tetto dello stabile. Nel primo caso, non è in effetti dato di capire perché tale soluzione, già implementata per l'aggregato del negozio, sarebbe tecnicamente problematica (cfr. osservazioni 16 dicembre 2014, pag. 3), rispettivamente eccessivamente onerosa (precisazioni 24 settembre 2012, pag. 2). Nel secondo caso, non risulta che l'ipotesi sia stata seriamente presa in considerazione, malgrado che, apparentemente, sul tetto vi sarebbero già analoghi impianti (cfr. replica 25 marzo 2013, pag. 5). Il solo fatto che tali varianti comportino verosimilmente ulteriori costi, ovvero rendano vane talune spese già effettuate, non basta a scartarle, ritenuto che ciò è la conseguenza dell'agire dei resistenti, che, anziché chiedere preventivamente la necessaria autorizzazione, hanno posto le autorità ed i vicini di fronte al fatto compiuto. Ne consegue che, non apparendo la ricerca di soluzioni alternative, tese ad attuare il principio di prevenzione, a priori priva di possibilità di esito favorevole, nelle particolari circostanze del caso concreto si giustifica di annullare il permesso nella misura in cui ha approvato la posa dei quattro scambiatori di calore alla condizione di posare uno schermo fonico sul bordo della tettoia sulla quale sono collocati e di rinviare la causa al municipio affinché, completati gli atti con la collaborazione degli istanti e sentita l'opponente, si pronunci di nuovo. 4. Dato l'esito, non meritano di essere approfondite le ulteriori censure sollevate, che, prima facie, appaiono comunque infondate. Per quanto concerne le vibrazioni, la UCE Sagl ha precisato che non esistono forze impulsive periodiche che potrebbero determinare delle vibrazioni percepibili, ritenuto che anche il principale elemento dell'unità moto condensante (motocompressore) posa su speciali elementi antivibranti (cfr. complemento UCE, parte seconda n. 4). L'insorgente non spiega perché queste precisazioni, che confortano le precedenti valutazioni dell'UDC, non sarebbero plausibili. Per quanto attiene al calore che emanerebbe dai condizionatori, non vi sono elementi oggettivi a sostegno dell'affermazione secondo cui il disagio sarebbe tale da impedire ai vicini di tenere aperte le loro finestre durante il periodo estivo. Il rinvio degli atti all'autorità inferiore permette comunque, se del caso, di valutare meglio anche questo aspetto, sul quale i resistenti non si sono espressi in modo specifico. Agli impianti in discussione, qualificabili come corpi tecnici, non si applica d'altronde l'art. 10 NAPPZCC, che esige che gli edifici e le costruzioni accessorie si inseriscano in modo armonioso nel tessuto urbano del centro cittadino. La loro collocazione all'interno della corte, che non presenta particolari pregi architettonici, escluderebbe comunque la violazione della norma. Le dimensioni relativamente modeste ed il fatto che sono addossati alle facciate non determinano infine un ingombro apprezzabile, rilevante dal profilo delle distanze. 5.5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la risoluzione governativa impugnata annullata. La licenza edilizia a posteriori è annullata nella misura in cui approva le quattro unità motocondensanti poste sulla tettoia e impone la posa di uno schermo fonico, mentre viene confermata per il resto. 5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente e dei resistenti, proporzionalmente al rispettivo

grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili sono a carico dei resistenti (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 21 novembre 2012 (n. 6618) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. la licenza edilizia in sanatoria 8 agosto 2012 è annullata nella misura in cui autorizza l'installazione delle quattro unità motocondensanti sulla tettoia e impone la posa di uno schermo fonico, mentre viene confermata per il resto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'400.- è posta a carico della ricorrente in misura di fr. 1'000.- e per il resto (fr. 1'400.-) dei resistenti, in solido. Questi ultimi verseranno inoltre fr. 500.- all'insorgente, a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.